

# CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Prima della firma della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l'adozione era regolata solamente dal Codice di Famiglia e di Tutela (sottoposto varie volte a modifiche). Di seguito il testo del 25.02.1964 e successive modifiche, aggiornato all'11 luglio 2012: Dziennik Ustaw (Gazzetta Ufficiale) del 2012 pos. 788

## CAPITOLO II: PARENTELA E AFFINITA'

### TITOLO II: ADOZIONE

- Art.114 §1 Si può adottare solo un individuo<sup>1</sup> minorenni ed esclusivamente per il suo bene.
- §2 Al momento della presentazione della domanda di adozione deve sussistere la minore età.
- Art.114<sup>1</sup> §1 Può adottare chiunque abbia piena capacità giuridica, abbia requisiti personali tali da poter far fronte in modo soddisfacente ai propri doveri di adottante, sia qualificato dall'organo competente e sia in possesso del certificato di frequenza al corso organizzato dal centro di adozioni di cui alle norme riguardanti il supporto alla famiglia ed il sistema di forme educative supplenti, a meno che non si tratti di soggetto esente da tali obblighi.
- §2 Tra l'adottante e l'adottando dovrebbe esserci un'adeguata differenza di età.
- Art. 114<sup>2</sup> §1 L'adozione che comporta il cambiamento di residenza dell'adottando dal territorio della Repubblica Polacca al territorio di un altro stato può aver luogo solamente per assicurare all'adottando un adeguato ambiente familiare supplente.
- §2 La norma contenuta nel paragrafo 1 non viene applicata se tra l'adottante e l'adottando esiste un legame di sangue o di parentela acquisita oppure se l'adottante ha già adottato la sorella o il fratello dell'adottando.
- Art. 115 §1 Soltanto se coniugi si può adottare congiuntamente.
- §2 L'adozione può avere gli effetti di un'adozione congiunta anche quando una persona adottata da uno dei coniugi venga in seguito adottata dall'altro.
- §3 Su richiesta dell'adottante il tribunale può dichiarare che l'adozione abbia gli effetti di un'adozione congiunta anche se l'adottante è stato coniuge della persona che aveva già adottato il minore ed il matrimonio è cessato a causa del decesso del coniuge che aveva già ottenuto l'adozione.

<sup>1</sup> N.d.t.: Con «un individuo» non si intende il numero, ma il soggetto giuridico, quindi possono essere adottati più minori dalla stessa coppia.

- Art. 116 L'adozione da parte di uno dei coniugi non può aver luogo senza il consenso dell'altro, a meno che quest'ultimo non sia privo di capacità giuridica oppure l'accordo tra i coniugi non incontri ostacoli difficilmente risolvibili.
- Art. 117 §1 L'adozione ha luogo per mezzo della sentenza del tribunale di tutela su richiesta dell'adottante.  
 §2 La sentenza non può essere emanata dopo la morte dell'adottante o dell'adottando.  
 §3 Dopo la morte dell'adottante la sentenza di adozione può essere emessa in via eccezionale se la domanda di adozione è stata presentata da ambedue i coniugi, uno dei coniugi è morto mentre il procedimento era già in corso e l'altro mantiene la domanda presentata insieme al coniuge deceduto, nonché in caso i richiedenti – oppure solo il richiedente deceduto – si siano presi cura dell'adottato per un lungo periodo e tra le parti sia nato un legame paragonabile a quello tra genitori e figlio.  
 §4 Nel procedimento il deceduto è sostituito dal curatore assegnato dal tribunale di tutela.  
 §5 L'adozione di cui al paragrafo 3 ha la stessa valenza dell'adozione deliberata prima della morte del coniuge.
- Art.117<sup>1</sup> L'adozione non costituisce ostacolo per una nuova adozione dopo la morte dell'adottante.
- Art.118 §1 Per l'adozione di un minore che ha già compiuto tredici anni è necessario il consenso dello stesso.  
 §2 Il tribunale di tutela dovrebbe ascoltare l'opinione del minore adottato che non ha ancora compiuto tredici anni se in grado di comprendere il significato dell'adozione.  
 §3 In via eccezionale il tribunale di tutela può decretare un'adozione senza richiedere il consenso dell'adottando oppure senza ascoltare la sua opinione in caso non abbia la capacità di esprimere il proprio consenso oppure se dalla valutazione del legame tra l'adottante e l'adottando risulti che quest'ultimo si ritenga figlio dell'adottante e che la richiesta del consenso oppure dell'opinione sarebbe contraria all'interesse dell'adottando.
- Art.119 §1 Per decretare un'adozione è necessario il consenso dei genitori dell'adottando, a meno che essi non siano stati privati della patria potestà o siano sconosciuti oppure se contattarli comporti ostacoli difficilmente superabili.  
 §2 Il tribunale di tutela può in particolari circostanze decretare l'adozione malgrado la mancanza del consenso dei genitori la cui patria potestà è stata limitata quando la negazione del consenso all'adozione sia evidentemente contraria all'interesse del minore.
- Art.119<sup>1</sup> §1 I genitori possono esprimere davanti al tribunale di tutela il consenso alla

futura adozione del figlio, senza indicare la persona adottante. Possono ritirare il consenso per mezzo di una dichiarazione presentata al tribunale di tutela, non più tardi però dell'inizio del procedimento di adozione.

§2 Le norme sull'adozione con il consenso dei genitori senza indicare la persona adottante si applicano analogamente se uno dei genitori ha espresso il proprio consenso ed il consenso dell'altro genitore non è necessario. La presente norma non viene applicata se il contatto con il secondo genitore è difficilmente realizzabile.

§3 Le norme sulla adozione con il consenso dei genitori senza indicare la persona adottante si applicano analogamente anche quando i genitori dell'adottando sono sconosciuti oppure deceduti, se così stabilirà il tribunale di tutela nella sentenza di adozione.

Art.119<sup>2</sup> Il consenso dei genitori all'adozione del figlio non può essere espresso prima del termine di sei settimane dalla nascita dello stesso.

Art.120 Se il minore si trova sotto tutela, per l'adozione è necessario il consenso del tutore.

In particolari circostanze, se l'interesse del minore lo esige, il tribunale di tutela può dichiarare l'adozione anche in mancanza del consenso del tutore.

**Art.120<sup>1</sup> §1 Prima di dichiarare l'adozione il tribunale di tutela può stabilire la forma e la durata del contatto personale diretto tra l'adottante e l'adottando.**

**§2 Nel caso in cui il tribunale ordini il contatto personale diretto in forma di tutela, vengono applicate le norme sulle famiglie supplenti, con la condizione che tutti i costi di mantenimento del minore siano a carico dell'adottante.**

**§3 Se a causa dell'adozione il minore deve cambiare luogo di residenza dal territorio della Repubblica Polacca in un altro stato, l'adozione viene dichiarata dopo un periodo – stabilito dal tribunale di tutela – di contatto personale tra l'adottando e l'adottante, svoltosi nel luogo di residenza dell'adottando oppure in altra località sul territorio nazionale della Repubblica Polacca.**

**§4 Per la sorveglianza sullo svolgimento del periodo di convivenza diretta e personale tra l'adottando e l'adottante, il tribunale può richiedere la collaborazione del centro di adozione e di tutela oppure del servizio di supporto competente in tema di adozione.**

Art. 121 §1 Con l'adozione tra l'adottante e l'adottato si instaura un rapporto come quello tra genitori e figli.

§2 Nei confronti dei parenti dell'adottante l'adottato acquisisce i diritti e i doveri risultanti dal rapporto di parentela.

§3 Cessano i diritti e i doveri dell'adottato risultanti dal suo rapporto con i parenti consanguinei, nonché i diritti e i doveri di questi ultimi nei confronti dell'adottato.

§4 Gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti dell'adottato.

- Art.121<sup>1</sup> §1 L'art. 121§3 non viene applicato nei confronti del coniuge il cui figlio è stato adottato dall'altro coniuge nonché nei confronti dei parenti di questo coniuge ed anche nel caso di adozione dopo la cessazione di matrimonio a causa del decesso di questo coniuge.
- §2 Nel caso in cui un coniuge abbia adottato il figlio del proprio coniuge dopo la morte di quest'ultimo, l'art. 121§3 non viene applicato nei confronti dei parenti del defunto, se il tribunale ha deciso così nella sentenza di adozione.
- Art.122 §1 L'adottato acquisisce il cognome dell'adottante; se è stato adottato da ambedue i coniugi congiuntamente oppure se uno dei coniugi ha adottato il figlio dell'altro, l'adottato acquisisce il cognome che avrebbero ottenuto i figli nati da questa unione.
- §2 Su richiesta dell'adottando e con il consenso dell'adottante il tribunale di tutela stabilisce nella sentenza di adozione che l'adottato acquisirà il cognome composto dal cognome fin lì portato e dal cognome dell'adottante. In caso l'adottante o l'adottato abbia un cognome composto, il tribunale di tutela decide quale elemento di questo cognome farà parte del cognome dell'adottato.
- §3 La presente norma non viene applicata in caso si rediga un nuovo atto di nascita dell'adottato con l'inserimento degli adottanti come suoi genitori. Su richiesta dell'adottante, il tribunale di tutela può, nella sentenza, cambiare il/i nome/i dell'adottato. Se l'adottato ha già compiuto tredici anni, questo può aver luogo solo con il suo consenso. La norma di cui all'art.118 §2 viene applicata in modo analogo.
- Art.123 §1 Con l'adozione cessa la precedente patria potestà oppure la tutela sull'adottato.
- §2 Se uno dei coniugi ha adottato il figlio dell'altro coniuge, la patria potestà spetta ad entrambi coniugi congiuntamente.
- Art.124 §1 Su richiesta dell'adottante e con il consenso delle persone il cui consenso è necessario per l'adozione, il tribunale di tutela delibera che gli effetti dell'adozione consisteranno esclusivamente nella nascita del rapporto tra l'adottante e l'adottato. Comunque, anche in questo caso gli effetti dell'adozione sono estesi ai discendenti dell'adottato.
- §2 La limitazione degli effetti dell'adozione non è ammissibile quando i genitori hanno espresso il proprio consenso all'adozione senza indicare la persona dell'adottante.
- §3 Su richiesta dell'adottante e con il consenso delle persone il cui consenso è necessario per l'adozione, il tribunale di tutela può, durante la minore età dell'adottato, cambiare l'adozione dichiarata conformemente con il paragrafo 1 in adozione i cui effetti sono regolati dagli articoli 121-123.
- Art.124<sup>1</sup> Nel caso in cui i genitori dell'adottato abbiano espresso davanti al tribunale il loro consenso all'adozione senza indicare la persona

- adottante, non è ammissibile il riconoscimento dell'adottato né l'annullamento del riconoscimento come anche il riconoscimento oppure il disconoscimento giudiziario delle sue origini.
- Art.125 §1 Per gravi motivi sia l'adottato che l'adottante possono chiedere al tribunale lo scioglimento del rapporto di adozione.
- Lo scioglimento del rapporto di adozione non è ammissibile in caso possa recare danno al bene del minore. Decidendo lo scioglimento del rapporto di adozione il tribunale può, conformemente alle circostanze, mantenere in vigore i doveri di mantenimento derivanti dal rapporto.
- §2 Dopo la morte dell'adottato oppure dell'adottante non è ammesso lo scioglimento del rapporto di adozione, a meno che l'adottante sia deceduto dopo aver intentato causa di scioglimento del rapporto di adozione. In tal caso, l'adottante è sostituito nel procedimento dal curatore nominato dal tribunale.
- Art.125<sup>1</sup> §1 Non è ammesso lo scioglimento di un'adozione laddove i genitori biologici dell'adottato abbiano espresso il consenso davanti al tribunale di tutela senza indicare la persona adottante.
- §2 Tale adozione non impedisce un'altra adozione finché l'adottante è in vita.
- Art.126 §1 Al momento dello scioglimento del rapporto di adozione cessano i suoi effetti. Se lo scioglimento è stato decretato dopo la morte dell'adottante, si ritiene che i suoi effetti cessino al momento del decesso.
- §2 L'adottato mantiene il cognome ed il/i nome/i acquisiti per via dell'adozione. Per gravi motivi e su richiesta dell'adottato o dell'adottante il tribunale può dichiarare nella sentenza di adozione che l'adottato riprende il suo cognome precedente, da egli portato prima della sentenza di adozione. A richiesta dell'adottato il tribunale delibera il ritorno dell'adottato al/i nome/i precedentemente portati.
- Art.127 La domanda di scioglimento del rapporto di adozione può essere presentata anche dal pubblico ministero.